

R.G. [REDACTED]

C.N.O.N. [REDACTED]



La Corte di Appello di Trento I<sup>a</sup> Sezione riunita in Camera di Consiglio  
nelle persone dei Signori Magistrati:

1. DOTT. MARIA GRAZIA ZATTONI PRESIDENTE REL.

1. DOTT. LAURA PAOLUCCI CONSIGLIERE

2. DOTT. ANNA LUISA TERZI CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

Nel procedimento per riconoscimento di sentenza straniera iscritto a ruolo in data  
[REDACTED] al n. R.G. [REDACTED] promosso con ricorso ex art 702 bis c.p.c. depositato in data  
[REDACTED]

DA

[REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED]

[REDACTED] e [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED]

[REDACTED] Quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui  
minori [REDACTED] C.F. [REDACTED] e [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] nati entrambi in [REDACTED] il [REDACTED]  
[REDACTED]

Elettivamente domiciliati in [redacted] presso lo studio [redacted]

Che li rappresenta e difende come da mandato rilasciato in foglio allegato al ricorso

**Ricorrenti –**

**CON L'INTERVENTO**

**DEL PROCURATORE GENERALE – SEDE**

**E DEL MINISTERO DELL'INTERNO C.F.80016550222**

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Trento presso i cui uffici è domiciliato ex lege

**\$\$\$ \$\$\$ \$\$\$**

La Corte

Letti gli atti

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 2.2.2014

Premesso in fatto che:

con ricorso ex art 702 bis c.p.c. e 67 legge 218 n.1995 in data 4.7.2016 [redacted]

[redacted] e [redacted] in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sui minori [redacted], nati il [redacted] in [redacted]

esponevano che avevano chiesto la trascrizione nei registri dello stato civile del Comune di [redacted] del provvedimento, emesso in data [redacted] dalla [redacted]

██████████ con il quale si accertava la genitorialità di ██████████ e si ordinava che questi fosse aggiunto quale genitore ed indicato quale secondo padre dei minori, così emendando gli atti di nascita ██████████ dei minori medesimi, e che l'Ufficiale dello Stato Civile, con provvedimento di data ██████████ aveva respinto la richiesta di trascrizione ritenendo contrario all'ordine pubblico il provvedimento emesso in ██████████ asserendo che in base alla normativa vigente i genitori devono necessariamente essere di sesso diverso;

i ricorrenti chiedevano che venisse riconosciuta l'efficacia nell'ordinamento giuridico italiano del provvedimento giudiziale emesso dalla superior court of justice ██████████ con riferimento alla parte di dispositivo con cui la Corte dichiara che è stata instaurata una relazione di genitorialità e che un padre è ██████████ e per l'effetto venisse ordinato all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ██████████ di trascrivere il provvedimento nell'atto di nascita di ██████████

a sostegno della richiesta illustravano il contesto affettivo e familiare nel quale era maturata la scelta della coppia ██████████ di fare ricorso, per soddisfare la comune aspirazione alla genitorialità, alla procreazione medicalmente assistita all'estero, e precisamente nella provincia dell'██████████ ove coppie dello stesso genere non sono discriminate o comunque ostacolate nella loro aspirazione fondamentale di divenire genitori; davano conto della regolamentazione della gestazione per altri secondo la legge ██████████ evidenziando che nel rispetto di essa: era stata reperita nel 2009 una donatrice di ovociti ed altra donna disposta a sostenere una gravidanza per

altri; il [redacted] erano nati a [redacted] nella provincia di [redacted] [redacted]  
[redacted], secondo la legge dell' [redacted] era stato riconosciuto che la gestante non era  
genitore dei gemelli e che padre ed unico genitore era [redacted] con un primo  
provvedimento giudiziale sulla base del quale erano stati formati gli atti di nascita  
[redacted] poi trascritti nei registri del comune di [redacted] e quindi, con un secondo  
provvedimento giudiziale, oggetto del giudizio, era stata riconosciuta la cogenitorialità  
di [redacted] e disposto l'emendamento dei due atti di nascita; rilevavano che i [redacted]  
[redacted] erano cittadini [redacted] vigendo in quel paese la lex soli, e cittadini [redacted] e  
che i genitori [redacted] avevano contratto matrimonio in [redacted] e  
quindi rientravano nella previsione dell'art 28 lettera b della legge n.76 del 2016;  
aggiungevano che sin dalla nascita dei bambini entrambi i genitori avevano assunto il  
ruolo di padre e come tali erano riconosciuti dai figli, ormai di sei anni di età, così  
come dalla cerchia di amici, famigliari e colleghi;

tanto esposto i ricorrenti deducevano la sussistenza dei requisiti per la trascrizione del  
provvedimento [redacted] nell'ordinamento italiano ex art 66 della legge sul diritto  
internazionale privato, rilevando che il riconoscimento di una bi genitorialità del  
medesimo genere non configgeva con l'ordine pubblico né interno né internazionale,  
non rinvenendosi nell'ordinamento interno disposizioni che stabilissero che i due  
genitori di uno stesso figlio debbono essere di genere diverso e comunque non  
rilevando, ai fini della valutazione della compatibilità dell'ordine pubblico, il pieno  
rispetto della normativa nazionale; richiamavano le decisioni della Corte Europea per i  
Diritti Umani in merito all'irrilevanza dell'orientamento sessuale del genitore per

giudicare il benessere del bambino e ricordando, sul fronte interno, gli arresti giurisprudenziali concernenti il riconoscimento dell'adozione in casi particolari da parte della compagna della madre biologica, la trascrivibilità del certificato di nascita spagnolo formato in origine nel rispetto della genitorialità di ambedue le madri coniugate; l'accoglimento della domanda di adozione in casi particolari da parte del co-padre del minore nato dalla gestazione per altri in [REDACTED]

chiedevano quindi che venisse rispettato lo status filiationis che già competeva ai minori quali cittadini [REDACTED]

il Procuratore generale ha eccepito la incompetenza della Corte a conoscere dell'opposizione al rifiuto di trascrizione da parte dell'ufficiale di stato civile del provvedimento straniero ed ha chiesto il rigetto della domanda di riconoscimento del detto provvedimento, del quale ha dedotto la contrarietà all'ordine pubblico;

quanto all'ordine pubblico interno ne ha sottolineato la contrarietà rispetto ai principi fondamentali espressi nella recente produzione normativa ( legge sulla procreazione medicalmente assistita), ritenendo non pertinente la giurisprudenza citata dai ricorrenti, in difetto di prova della sussistenza di una relazione genetica del [REDACTED] con i minori, ad ogni effetto legale figli di [REDACTED]

quanto alla necessità di aver riguardo ai *"diritti fondamentali dell'uomo riconosciuti in ambito comune ai diversi ordinamenti"*, ha osservato che secondo il diritto sovranazionale (diritti e libertà espressamente previsti dalla CEDU) ciò che è inviolabile è il diritto alla costituzione di una famiglia conseguente al matrimonio di un

uomo e di una donna ed in ogni caso non è contemplato un diritto incondizionato alla paternità o alla maternità;

quanto alla necessità di declinare il concetto di ordine pubblico con riferimento all'interesse superiore del minore, e quindi *“alla necessità di garantire copertura giuridica ad una situazione di fatto ravvisabile nell'avvenuto consolidamento dei rapporti insiti nel nucleo formato dai quattro ricorrenti”* ha osservato che il nostro ordinamento offre, con la normativa sulle adozioni in casi particolari e sulle unioni civili, gli strumenti legali per dare copertura giuridica alle relazioni esistenti nell'ambito della formazione sociale prospettata dai ricorrenti;

è intervenuto in causa il Ministero dell'interno deducendo la propria legittimazione ad intervenire a difesa del provvedimento assunto dal Sindaco nella veste di Ufficiale di Governo e a sostegno del più corretto esercizio degli adempimenti che la legge prevede in materia di stato civile; contestando la correttezza della notifica al Sindaco presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato; osservando nel merito che: in assenza di alcuna relazione biologica fra il [REDACTED] ed i minori, discendenti biologici del [REDACTED] la pretesa di riconoscimento a tutti gli effetti della piena qualifica di padre dei minori in aggiunta ed in concorso con il padre biologico contrasta con l'ordine pubblico, poichè le norme codicistiche sulla filiazione evidenziano come nell'ordinamento italiano ai fini della definizione del concetto giuridico di padre assuma decisivo rilievo l'elemento della discendenza genetica; la recente legge 76/2016 sulle unioni civili fra persone dello stesso sesso circoscrive l'applicazione alle unioni civili delle sole norme

espressamente richiamate, segnalando all'interprete che non si applicano ai rapporti familiari tra persone dello stesso sesso le norme sulla filiazione e che i soggetti uniti in unione civile possono in materia di adozione beneficiare solo di disposizioni già loro ritenute applicabili (ad esempio la adozione in casi particolari ritenuta dalla giurisprudenza estensibile a persone unite in rapporto familiare omosessuale); la possibilità di conferire rilievo giuridico alla relazione familiare con i figli dell'altro partner inseriti nella vita di coppia ricorrendo all'adozione in casi particolari costituisce quindi la soluzione che rappresenta, nel presente momento storico, l'equilibrio più avanzato raggiunto dall'ordinamento tra i vari orientamenti sociali e culturali; la detta soluzione è adeguata a tutelare gli interessi materiali e morali dei minori ed alle esigenze di cura e responsabilità nei loro confronti di cui si vuole far carico il [REDACTED]

all'esito del deposito di memorie illustrative e della discussione orale la causa veniva trattenuta a decisione all'udienza del 2.2.2017

ritenuto in diritto che :

esclusivo oggetto del presente procedimento, correttamente interpretando la domanda proposta con il ricorso, è il riconoscimento dell'efficacia nell'ordinamento italiano ex art 67 della legge n.218 del 1995, del provvedimento emesso dalla Superior Court of Justice [REDACTED] emesso in data [REDACTED] con il quale si accerta che è stata instaurata una relazione di genitorialità fra [REDACTED] ( padre) e [REDACTED] [REDACTED] ( figli) nati a [REDACTED] e si ordina all'ufficiale di

stato civile di “ emendare” l’atto di nascita di questi ultimi cosicchè [redacted] sia aggiunto come genitore e risulti quale padre dei bambini”; la richiesta di cui al punto B delle conclusioni del ricorso :*“per gli effetti ordinare all’Ufficiale di Stato civile del Comune di [redacted] di trascrivere il suddetto provvedimento”* ai sensi dell’art 28 comma 2 lett.e) non ha invece natura di autonoma domanda, ma si limita a mettere in luce le conseguenze che deriverebbero dalla richiesta pronuncia di riconoscimento, e non introduce quindi davanti a questa Corte un giudizio di opposizione al rifiuto dell’Ufficiale di Stato Civile di trascrivere l’atto; giudizio che, come condivisibilmente sottolineato dal Procuratore Generale, vedrebbe competente non già questa Corte ma il Tribunale di [redacted] ex art 95 del d.p.r. n.396 del 2000;

avuto riguardo all’oggetto del giudizio, come sopra individuato, deve dunque escludersi che il Sindaco, quale ufficiale del governo, rivesta la posizione di parte del procedimento, con conseguente irrilevanza, ai fini della decisione, della questione di regolarità o meno delle modalità con le quali i ricorrenti hanno notificato il ricorso al Sindaco, pur non essendo egli parte, con la mera finalità di notificarlo della pendenza del giudizio;

alla luce delle suesposte precisazioni in merito all’oggetto del procedimento va anche verificata la legittimazione ad intervenire del Ministero dell’Interno, che deduce la sussistenza di un proprio autonomo e sostanziale interesse a contrastare le domande dei ricorrenti, quale titolare della funzione amministrativa esercitata dal Sindaco, Ufficiale di Governo, in materia anagrafica, ed in ogni caso di un interesse ad



intervenire a difesa del provvedimento assunto dal Sindaco, a sostegno del più corretto esercizio delle funzioni ed adempimenti che la legge prevede in materia di Stato Civile, nonché da ultimo quale possibile destinatario di future richieste risarcitorie da parte dei ricorrenti per i danni patiti a causa dell'illegittimo diniego alla trascrizione dell'atto di stato civile;

deve in primo luogo escludersi che il Ministero sia portatore di un attuale interesse ad intervenire, non configurabile, in assenza di domande di risarcimento dei danni nel presente giudizio, in relazione ad ipotetiche future pretese risarcitorie per danni *"patiti a causa dell'attività provvedi. mentale illegittima"*, pretese che gli stessi ricorrenti hanno espressamente dichiarato nel ricorso introduttivo esulare dall'oggetto del giudizio;

non viene poi in considerazione nel presente procedimento, volto all'accertamento dei requisiti per il riconoscimento degli effetti nel nostro ordinamento del provvedimento emesso dal giudice straniero, l'interesse alla regolare tenuta dei registri dello stato civile, dedotto dal Ministero a sostegno dell'ammissibilità del proprio intervento, né rileva la posizione di subordinazione del Sindaco, nella veste di Ufficiale di Stato Civile, rispetto al Ministero dell'interno ;

l'unico interesse pubblico che entra in gioco nella fattispecie, e cioè quello di evitare che trovino ingresso nel nostro ordinamento giuridico provvedimenti contrari all'ordine pubblico in materia di stato delle persone, è direttamente tutelato dall'intervento in giudizio del Procuratore Generale, intervento che, pur non richiesto

in linea generale nelle cause di riconoscimento di sentenze straniere ( stante l'abrogazione dell'art 796 ultimo comma c.p.c. ad opera dell'art 73 della legge n.218 del 1995) è legittimato dalle disposizioni del cpc che regolano la presenza del pubblico ministero in specifiche tipologie di controversie ( quali quella in oggetto che involge la materia dello stato delle persone ed interessa per di più minori) proprio in ragione dei profili pubblicistici e dell'interesse generale sotteso a tali giudizi, interesse del quale il pubblico ministero è appunto portatore;

non può poi il Ministero trarre argomenti a favore dell'ammissibilità dell'intervento nel presente giudizio richiamando precedenti giurisprudenziali riguardanti i diversi procedimenti per il riconoscimento dello status di apolide ( nel quale il Ministero dell'Interno è necessario ed esclusivo contraddittore, vedi Cass. 7514 del 2011 citata dallo stesso Ministero), o di opposizione al rifiuto di trascrizione del certificato di nascita estero negli atti dello stato civile ( Cass. n.19599 del 2016 );

va dunque verificato se sia consentito rendere efficace nel nostro ordinamento il provvedimento [redacted] che riconosce una relazione di genitorialità fra [redacted] ( padre) e [redacted] ( figli - cittadini [redacted] oltre che italiani ) e per effetto del quale , dunque, i due minori in [redacted] hanno acquisito, legittimamente, lo status di figli, oltre che di [redacted] del quale già è stata riconosciuta la relazione di genitorialità, anche di [redacted], sottolineando peraltro che l'unico requisito normativo la cui sussistenza è in discussione ai fini del riconoscimento è la compatibilità con l'ordine pubblico ;

per l'individuazione della nozione di "ordine pubblico" questa Corte rimanda, condividendole, alle argomentazioni- di seguito esposte nei passaggi fondamentali - svolte dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.19599 del 2016, che ha dato conto dell'evoluzione della detta nozione e della prevalenza, nella più recente giurisprudenza, del riferimento all'ordine pubblico internazionale, ricercando i principi di ordine pubblico *"esclusivamente nei principi supremi e/o fondamentali della nostra carta costituzionale , vale a dire in quelli che non potrebbero essere sovvertiti al legislatore ordinario"* ed escludendo, dunque, che un contrasto con l'ordine pubblico possa ravvisarsi *"per il solo fatto che la norma straniera sia difforme contenutisticamente da una o più disposizioni del diritto nazionale perché il parametro di riferimento non è costituito ( o non è costituito più) dalle norme con le quali il legislatore ordinario eserciti o abbia esercitato la propria discrezionalità in una determinata materia, ma esclusivamente dai principi fondamentali vincolanti per lo stesso legislatore ordinario"*, con l'ulteriore corollario che *"il giudice al quale è affidato il compito di verificare preventivamente la compatibilità delle norme straniere con tali principi dovrà sempre negare il contrasto con l'ordine pubblico in presenza di una mera incompatibilità ( temporanea) della norma straniera con la legislazione nazionale vigente, quando questa rappresenti una delle possibili modalità di espressione della discrezionalità del legislatore ordinario in un determinato momento storico"*; ( così la sentenza sopra citata , che ha affermato il principio di diritto secondo il quale, nella valutazione della compatibilità dell'atto straniero con l'ordine pubblico, il giudice"

*deve verificare non già se l'atto straniero applichi una disciplina della materia conforme o difforme rispetto ad una o più norme interne (seppure imperative o inderogabili) ma se esso contrasti con la esigenza di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, desumibili dalla carta costituzionale, dei trattati fondativi e dalla carta dei diritti fondamentali dell'unione europea, nonché dalla convenzione europea dei diritti dell'uomo");*

nella fattispecie viene in considerazione la tutela dell'interesse superiore del minore, che, come sottolineato nella sentenza sopra citata, *"è complesso e articolato in diverse situazioni giuridiche che hanno trovato riconoscimento e tutela sia nell'ordinamento internazionale sia in quello interno"*(nell'ordinamento internazionale la Corte di Cassazione richiama la Convenzione sui diritti del fanciullo di New York, ~~La~~ convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli fatta dal consiglio di Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996 , art.6, la carta dei diritti fondamentali dell'unione europea, articolo 24 par. 2) e che nel caso in esame si sostanzia nel diritto del minore di conservare lo status di figlio riconosciutogli in un atto validamente formato in altro Stato;

va rilevato che *"Il diritto alla continuità di tale status è conseguenza diretta del favor filiationis scolpito negli artt.13 comma 3 e 33 commi 1 e 2 della legge n.218 ed è implicitamente riconosciuto nell'art 8 par 1 della convenzione di New York sul "diritto del fanciullo a preservare la propria identità,ivi compresa la sua nazionalità il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge, senza*

*ingerenze illegali*”( così la Corte di Cassazione alla quale si rimanda per i richiami alle decisioni della corte EDU e della Corte Costituzionale in merito al diritto del minore all'integrazione nella famiglia di origine fin dalla nascita e alla continuità dei rapporti con i suoi familiari, alla correlazione tra diritto alla vita privata e quello all'identità fisica e sociale del minore);

sussiste quindi il diritto dei minori di conservare, nei confronti di [REDACTED] lo status di figli, loro riconosciuto in [REDACTED] per effetto del provvedimento giudiziario legittimamente emesso in quello Stato;

il mancato riconoscimento dello status filiationis nei confronti del [REDACTED] determinerebbe, infatti, un evidente pregiudizio per i minori, i quali non vedrebbero riconosciuti in Italia nei confronti del [REDACTED] tutti i diritti che a tale status conseguono, pregiudizio questo non escluso dalla possibilità dei minori di far valere detti diritti nei confronti dell'altro genitore, inibendosi correlativamente al [REDACTED] di assumere la responsabilità genitoriali nei loro confronti; i minori sarebbero poi pregiudicati anche sotto il profilo della perdita dell'identità familiare legittimamente acquisita in [REDACTED] non trovando alcun rilievo giuridico nel nostro ordinamento i legami familiari con il [REDACTED] vi legittimamente istaurati;

è ben vero che il principio del best interest dei minori a vedere riconosciuto il proprio status di figli non ha valenza assoluta, ma nondimeno potrebbe cedere unicamente di fronte ad altri interessi e valori di rilevanza costituzionale primaria e vincolanti per il legislatore ordinario;

il Procuratore Generale richiama in proposito la recente produzione del legislatore nazionale che *“ha circoscritto il riconoscimento di pratiche di recente scoperta (v. legge sulla procreazione medicalmente assistita-PMA ) e di relazioni interpersonali svincolate da canonici legali ( v.legge sulle unioni civili) entro confini corrispondenti ai limiti più ampi del diffuso sentire”* ritenendo che siano, nel presente momento storico, configgenti con i principi fondamentali dell'ordinamento situazioni quali quella in esame; sottolinea come, difformemente dagli altri casi esaminati dalla giurisprudenza e citati dalla difesa dei ricorrenti, *“l'attuale ricorrente [REDACTED] che pretende il riconoscimento della sua paternità rispetto ai due minori non ha provato né tantomeno dedotto in ordine a una relazione genetica con i medesimi, i quali risultano ad ogni effetto legale, essere figli di [REDACTED]”*;

con riferimento in primo luogo alla disciplina positiva della legge n.40 del 2004 non è contestabile che la possibilità di accedere alla procreazione assistita è data, in base alla normativa vigente, solo a coppie di sesso diverso (art.5), prevedendosi sanzioni amministrative in casi di applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie composte da soggetti dello stesso sesso ( art 12.2), vietandosi e punendosi con sanzione penale chi, in qualunque forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni (art 12.6); la legge n.76 del 2016, nel regolamentare le unioni civili tra persone dello stesso sesso, ha escluso l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n.184 del 1983 *“fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti”*;

la indubitabile constatazione che in base alla vigente disciplina non sia consentito il ricorso alla maternità surrogata, contrariamente a quanto previsto dalla [REDACTED] che invece lo consente ( purchè a titolo gratuito essendo vietata la retribuzione della "mère porteuse ") non è tuttavia sufficiente per negare effetti nel nostro ordinamento al provvedimento [REDACTED] che, in applicazione della legge ivi vigente ( in merito alla compatibilità del provvedimento alla legge [REDACTED] è inibito a questo giudice qualsivoglia autonomo accertamento ) ha riconosciuto un rapporto di filiazione tra il [REDACTED] ed i due minori nati facendo ricorso alla maternità surrogata e nell'ambito di un progetto genitoriale intervenuto fra i ricorrenti [REDACTED]

al fine di escludere che un tale provvedimento abbia effetto occorrerebbe affermare che la legislazione italiana sopra richiamata sia espressione di principi fondamentali e costituzionalmente obbligati, non modificabili ad opera del legislatore, rispetto ai quali l'interesse dei minori al mantenimento dello status filiationis conseguito legittimamente all'estero debba recedere;

va ricordato che la Corte Europea Dei Diritti Umani ha ribadito nella recentissima decisione resa il 4.1.2017 [REDACTED] c.Italia n. 25358712 §184) la sussistenza di un ampio margine di apprezzamento ove si tratti di questioni che suscitano delicati interrogativi di ordine etico in ordine ai quali non vi è consenso su scala europea (come ad esempio quella della fecondazione medicalmente assistita, della maternità surrogata o pratiche ad essa assimilabili) e che la ampia discrezionalità e la pertinenza ad una valutazione del legislatore nella regolamentazione di materie

*Wp*

che suscitano delicati interrogativi d'ordine etico è stata riconosciuta anche dalla Corte Costituzionale ( vedi Corte Cost. n.162 del 2014 che, con riferimento ai divieti posti dalla legge n.40 del 2004 alla fecondazione eterologa, ha sottolineato come essi siano stati posti proprio dall'art 4 di detta legge, essendo precedentemente l'applicazione delle tecniche di fecondazione eterologa lecita); né la Corte Costituzionale nel dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art 4 comma 3 della legge n.40 del 2004 nella parte in cui stabilisce il divieto del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo qualora sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili ha “ *escluso una maggiore ampiezza dell'intervento caducatorio in quanto diversamente avrebbe vulnerato altri valori costituzionali*” come afferma il Procuratore Generale, essendosi la Corte limitata a precisare che la tecnica di PMA eterologa rigorosamente circoscritta alla donazione di gameti, unico oggetto della verifica di compatibilità con i principi costituzionali, va “*tenuta distinta da ulteriori e diverse metodiche quali la cosiddetta surrogazione di maternità espressamente vietata dall'art 12 comma 6 della legge n.40 del 2004 con prescrizione non censurata e che in nessun modo ed in nessun punto è incisa dalla presente pronuncia*”( così la Corte Costituzionale) ;

la disciplina positiva della procreazione medicalmente assistita va dunque considerata non già espressione di principi fondamentali costituzionalmente obbligati, ma piuttosto come il punto di equilibrio attualmente raggiunto a livello legislativo nella tutela dei differenti interessi fondamentali che vengono in considerazione nella materia;




non può poi non considerarsi che "le conseguenze della violazione delle prescrizioni e dei divieti posti dalla legge n. 40 del 2014 imputabili agli adulti che hanno fatto ricorso ad una pratica fecondativa illegale in Italia – non possono ricadere su chi è nato, il quale ha il diritto fondamentale, che dev'essere tutelato, alla conservazione dello status filiationis legittimamente acquisito all'estero" (così Cass. 19599/16) sicchè anche sotto tale profilo la rilevazione della difformità della pratica fecondativa per effetto della quale sono nati i due minori rispetto a quelle ritenute lecite dall'attuale disciplina della procreazione medicalmente assistita non potrebbe determinare la negazione del riconoscimento ai minori dello status filiationis legittimamente acquisito all'estero;

la incontrovertita insussistenza di legame genetico fra i due minori ed il [REDACTED] sottolineata anche per escludere la pertinenza al caso in esame dei principi affermati nella decisione della Cassazione n. 19599/2016 (resa in un caso in cui il bambino era stato partorito da una donna "sulla base di un progetto di vita della coppia costituita con la sua partner femminile" la quale ultima aveva donato l'ovulo servito per la fecondazione, consentendo la nascita del bambino partorito dalla prima) non rappresenta un ostacolo al riconoscimento del rapporto di filiazione accertato dal giudice [REDACTED] dovendosi escludere che nel nostro ordinamento vi sia un modello di genitorialità esclusivamente fondato sul legame biologico fra il genitore ed il nato; all'opposto deve essere considerata: l'importanza assunta a livello normativo del concetto di responsabilità genitoriale che si manifesta nella consapevole decisione di allevare ed accudire il nato; la favorevole considerazione da parte dell'ordinamento

giuridico al progetto di formazione di una famiglia caratterizzata dalla presenza di figli anche indipendentemente dal dato genetico, con la regolamentazione dell'istituto dell'adozione; la possibile assenza di relazione biologica con uno dei genitori ( nella specie il padre) per i figli nati da tecniche di fecondazione eterologa consentite ;

in contrario non potrebbe essere valorizzata la recente decisione della CEDU 24.1.2017

 c.Italia già citata, tenuto conto che la stessa Corte ha ritenuto che la questione dell'esistenza di "*vita familiare*", ai sensi dell'articolo 8 della convenzione europea dei diritti dell'uomo, costituisce una questione di fatto che dipende da stretti legami personali e che la nozione di famiglia di cui all'articolo 8 concerne le relazioni fondate sul matrimonio e anche altri legami familiari di fatto allorchè le parti coabitino al di fuori di ogni legame maritale o quando altri fattori dimostrino che una relazione è sufficientemente costante ( vedi § 140) e considerato che il mancato riconoscimento nella fattispecie da parte della Corte di Strasburgo dell'esistenza di una "*vita familiare*" fra i due ricorrenti ed il minore (al fine della verifica della fondatezza della dedotta lesione del diritto dei ricorrenti alla vita privata e familiare, garantito dal detto articolo, ad opera della decisione delle autorità italiane che hanno portato all'allontanamento definitivo del minore) non è stata certamente fondata sul mero rilievo dell'assenza di legame biologico, ma ha tenuto conto della breve durata della relazione con il minore e della precarietà dei legami dal punto di vista giuridico determinata dalla condotta contraria al diritto italiano tenuta da ricorrenti nel fare ingresso in Italia con il bambino;

quanto infine al rilievo che l'interesse dei minori ben potrebbe essere tutelato nella fattispecie in esame con il ricorso alla adozione in casi particolari ex art 44 lettera b) della legge, è sufficiente osservare, a prescindere da altre considerazioni, che non è così incontestabile, come invece preteso, la possibilità di far ricorso a tale tipo di adozione da parte di coppie omosessuali, trattandosi di interpretazione giurisprudenziale della normativa che ha dato luogo a contrastanti pronunce (vedi anche la recente decisione emessa in data 13.9.2016 dal Tribunale per i Minorenni di Milano);

conclusivamente quindi in accoglimento del ricorso va dichiarata l'efficacia nell'ordinamento italiano del provvedimento emesso dalla Superior Court of Justice

laddove dichiara che un padre è e figli sono  
nati il

la novità delle questioni in discussione giustifica la compensazione delle spese fra tutte le parti ;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'intervento del Ministero dell'Interno;

Visto l'art 67 legge n.218 del 1995 riconosce efficacia nell'ordinamento giuridico italiano del provvedimento emesso in data 12.1.2011 dalla Superior Court of Justice

laddove dichiara che "un padre è e figli sono  
nati il in

dichiara compensate le spese del giudizio fra le parti ;

dispone che in caso di diffusione del provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art 52 del D lgs 196 del 2003

Trento, 2.2.2017


Il Presidente est.

Maria Grazia Zattoni



AI SENSI DELL'ART. 52, COMMA 3, DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 30/06/2003 N. 196 SI DISPONE CHE,  
IN CASO DI DIFFUSIONE, OMETTERE LE GENERALITÀ  
E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI DELLE PARTI.

TRENTO, 23/02/2017



IL CANCELLIERE  
-Sandrina Venturi-